

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE ATTIVITÀ PRODUTTIVE	
Servizio commercio e affari generali e amministrativi	commercio@regione.fvg.it economia@certregione.fvg.it tel + 39 040 377 2405 fax + 39 040 377 2446 I - 34132 Trieste, via Trento 2

Rif. prot. 2019/0047863
Trieste, prot. 0014173/P dd. 07/08/2019

Al Comune di
e, p.c.
Ministero

Oggetto: **legge regionale 29/2005, art. 72, comma 5: subaffitto d'azienda.**

In riferimento al quesito formulato dal Comune in indirizzo e relativo alla norma in oggetto (*<<Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, è necessario che il dante causa sia lo stesso **titolare** dell'attività o il soggetto cui l'azienda sia stata **trasferita dal titolare per causa di morte o per donazione** e che il trasferimento dell'azienda avvenga entro i termini di cui ai commi 2 e 3. L'erede o il donatario, qualora privi dei requisiti richiesti per l'esercizio dell'attività, possono anche trasferire in gestione l'azienda a un terzo soggetto>>*), nel ribadire quanto già evidenziato con la nota della scrivente prot. 25038/ PROD.COMM. dd. 25 settembre 2006¹, si puntualizza ulteriormente che:

1. la posizione giuridica soggettiva del "titolare" dell'attività/esercizio/azienda (quindi proprietario o titolare di altro diritto reale) si configura nel diritto amministrativo del commercio in maniera differenziata rispetto al "gestore" (utilizzatore in virtù di un rapporto contrattuale), prova ne sia che l'intero articolo 72, nei vari commi, contempla distintamente le due fattispecie, riferendosi la disposizione di cui al comma 5 espressamente ed in via esclusiva al titolare dell'attività e non anche al gestore;

2. per quanto riguarda l'obbligo di disapplicazione di una norma regionale in contrasto con un precetto di derivazione comunitaria, deve essere rilevato che tale potere – dovere scatta in presenza di una disciplina (comunitaria o statale di recepimento) suscettibile di applicazione diretta ed immediata, in quanto la stessa si estrinsechi in una *<<normazione compiuta, che pertanto soddisfi il requisito dell'immediata applicabilità>>* (Corte costituzionale, sentenze nn. 170/1984 e 113/1985), e, quindi, si espliciti in una *<<specifica normativa di settore>>* che regoli la materia in maniera difforme dalla legge regionale, *<<non potendo essere utilizzati, a tal fine, principi di carattere generale, riferiti, per esempio, al divieto di discriminazione oppure alla libera circolazione delle persone e*

¹ La nota è consultabile al seguente link:

http://www.regione.fvg.it/rafv/export/sites/default/RAFVG/economia-imprese/commercio-terziario/allegati/Subingresso_subaffitto.pdf

Nell'ipotesi in cui il cedente non avesse attivato l'azienda, cfr. la nota di cui al link:

[http://www.regione.fvg.it/rafv/export/sites/default/RAFVG/economia-imprese/commercio-terziario/allegati/Subingresso_cessione_azienda_mai_attivata.pdf](http://www.regione.fvg.it/rafv/export/sites/default/RAFVG/economia-imprese/commercio-terziario/allegati/Subingresso_cessione_azienza_mai_attivata.pdf)

delle merci >> (Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 8 agosto 2005, n. 4207); sul punto non risulta sussistere uno specifico precetto di derivazione comunitaria che imponga alle legislazioni regionali di riconoscere obbligatoriamente il subaffitto d'azienda commerciale;

3. ammesso pure che la norma in questione sia illegittima sotto il profilo costituzionale, è stato esplicitamente sentenziato (cfr. in particolare ordinanze TAR FVG nn. 328, 333, 364, 374 e 375 dd. 23 novembre 2016) che in un sistema di controllo accentrato della costituzionalità delle leggi statali e regionali non sia consentito al Comune (e più in generale alla Pubblica Amministrazione) disapplicare la disposizione di legge regionale perfino se già sottoposta in via principale allo scrutinio della Consulta.

Per tutti i motivi sopra addotti, si ritiene di confermare quanto già esplicitato nel richiamato parere di cui alla nota della scrivente prot. 25038/ PROD.COMM. dd. 25 settembre 2006.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

- dott. Massimo ZANINI -

*Responsabile del procedimento: dott. Massimo Zanini – Direttore del Servizio
tel. 040 3772485 - e.mail: massimo.zanini@regione.fvg.it*

*Responsabile dell'istruttoria: Bracale Riccardo (disciplina del commercio)
tel. 040 3775221 – e.mail: riccardo.bracale@regione.fvg.it*